

~~namamento finalizzato al governo delle attività derivanti dall'Accordo MIUR Regione Basilicata sottoscritto in data 12.11.2009, approvato con D.G.R. 1983/2009;~~

~~2. che a detto Organismo Paritetico di Coordinamento compete il governo delle attività per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del succitato Accordo MIUR Regione Basilicata del 12/11/2009, anche attraverso:~~

~~a. la pianificazione delle procedure di gestione relative alle attività previste dall'Accordo;~~

~~b. l'individuazione delle tipologie d'intervento e dei criteri di valutazione da prevedere per i bandi relativi alla attività regionale per l'offerta formativa e scolastica;~~

~~3. che detto Organismo sia così composto:~~

~~— Assessore Regionale alla Formazione e Lavoro, nel ruolo di presidente;~~

~~— n. 3 rappresentanti del Dipartimento Regionale Formazione, Lavoro, Cultura e Sport;~~

~~— n. 1 rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;~~

~~— n. 1 rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza;~~

~~— n. 1 rappresentante del CSA di Matera;~~

~~partecipano alle sedute dell'Organismo Paritetico di Coordinamento in funzione consultiva, un rappresentante del comparto Scuola di ciascuna delle seguenti sigle: CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA, ANP;~~

~~4. di demandare alle competenti strutture del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport l'emanazione degli specifici atti ed i conseguenti adempimenti;~~

~~5. di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari all'istituzione dell'Organismo con l'Ufficio Scolastico Regionale ed il MIUR;~~

~~6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa sul bilancio regionale;~~

~~7. di demandare all'Ufficio competente tutti gli adempimenti conseguenti;~~

~~8. di pubblicare il presente atto integralmente sul B.U.R. della Regione Basilicata.~~

~~Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione~~

~~sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.~~

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2010, n. 1633.

Linee di Indirizzo Operativo (Assunzione a T.I. presso PP.AA. delle categorie protette) che disciplinano alle dipendenze della Pubblica Amministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, Legge 18 marzo 1999 n. 68 limitatamente alle categorie A e B.1 del C.C.N.L. del personale amministrativo del comparto enti locali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998;
- le DD.G.R. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005;
- la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006;
- la D.G.R. n. 1563 dell'11 settembre 2009 concernente la riorganizzazione del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e graduazione degli uffici;
- il D.Lgs.vo 23.12.97, n. 469, con il quale sono stati conferiti alla Regione e agli Enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

VISTI:

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione all'art. 5, Categorie riservatarie e preferenze, ove, al comma 4, sono elencate le categorie di cittadini ai quali nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli;
- la Legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68, riguardante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- in particolare il comma 5, art. 9, della citata L. n. 68/99;
- il D.P.C.M. 13 gennaio 2000, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 123;
- la Circolare n. 2 del 14 novembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la nota prot. n. 13/III/10543 del 30.07.2009 del Ministero del Lavoro;
- la D.G.R. n. 1332 dell'8 agosto 2008, riguardante "Modifica agli Indirizzi Operativi di riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro", in attuazione del D.Lgs. 297/2002;
- la D.G.R. n. 96 del 26 gennaio 2010;
- il documento presentato dal Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Lavoro e Territorio, in sede di Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata del 28.09.2010, recante "Linee di Indirizzo Operativo (assunzione a T.I. presso PP.AA. delle categorie protette) che disciplinano, nell'ambito del collocamento obbligatorio, le procedure e modalità di assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, legge 12 marzo 1999, n. 68 - limitatamente alle categorie A e B.1 del C.C.N.L. del personale amministrativo del comparto Enti locali" allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che tale documento, dopo ampia discussione e con le integrazioni e modifiche proposte e approvate a seguito degli interventi dei componenti della Commissione Permanente per l'Impiego, è stato sottoscritto ed approvato all'unanimità;

RITENUTO di approvare e fare proprie le proposte della Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata in merito alle "Linee di Indirizzo Operativo (assunzione a T.I. presso PP.AA. delle categorie protette) che disciplinano, nell'ambito del collocamento obbligatorio, le procedure e modalità di assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, legge 12 marzo 1999, n. 68 - limitatamente alle categorie A e B.1 del C.C.N.L. del personale amministrativo del comparto Enti locali", nel testo allegato alla presente delibera di cui diventa parte integrante e sostanziale, approvato nella seduta del 28.09.2010;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport;

AD UNANIMITÀ di voti espressi come per legge;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa che si richiama e si approva:

- di prendere atto di quanto enunciato in premessa che si intende di seguito integralmente riportato;
- di approvare le "Linee di Indirizzo Operativo (assunzione a T.I. presso PP.AA. delle categorie protette) che disciplinano, nell'ambito del collocamento obbligatorio, le procedure e modalità di assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, legge 12 marzo 1999, n. 68 - limitatamente alle categorie A e B.1 del C.C.N.L. del personale amministrativo del comparto Enti locali", nel testo allegato alla presente delibera di cui diventa parte integrante e sostanziale;
- di incaricare l'Ufficio Lavoro e Territorio dei successivi atti per l'attuazione del presente provvedimento.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport
Ufficio Lavoro e Territorio
P o t e n z a

LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVO
(assunzione a T.I. presso PP.AA. delle categorie protette)

che disciplinano, nell'ambito del collocamento obbligatorio, le procedure e modalità di assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, legge 12 marzo 1999, n. 68 – limitatamente alle categorie A e B.1. del C.C.N.L. del personale amministrativo del comparto Enti locali.

A. Riferimenti legislativi, normativi ed amministrativi

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione all'art. 5, Categorie riservatarie e preferenze, ove, al comma 4, sono elencate le categorie di cittadini ai quali nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli;
- la Legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" (pubblicata sulla G.U. n. 277 del 26 novembre 1998), che, al comma 2 dell'art. 1, testualmente recita: "*i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, le risorse di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono un'attività lavorativa. ... omissis ... (alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68)*";
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68, riguardante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili (pubblicata nella G.U. n. 68 del 23.03.1999 – S.O. n. 57), che all'art. 18, comma 2, così recita: "*In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3,4 e 6, e all'articolo 4, commi 1,2 e 3 della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono*

effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione”;

- in particolare il comma 5, art. 9, citata L. n. 68/99, nel quale è prescritto che “Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata preavviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori”;
- il D.P.C.M 13 gennaio 2000, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell’art. 1, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68”
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (G.U. n. 270 del 18.11.2000) riguardante “regolamento di esecuzione per l’attuazione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- la L. 16 gennaio 2003, n. 3, che ha prescritto che *“le disposizioni di previste dal comma 2 del presente articolo, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle forze armate e delle forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportata nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi”;*
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), (G.U. n. 300 del 28.12.2007 – S.O. n. 285), che al comma 123 dell’art. 3, così recita *“le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro”;*
- la Circolare n. 2 del 14 novembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la nota prot. n. 13/III/10543 del 30.07.2009 del Ministero del Lavoro avente ad oggetto “Assunzioni obbligatorie tramite chiamata diretta nominativa: applicabilità dell’art. 3, comma 123, della L. 24.12.2007, n. 244;
- la D.G.R. n. 1332 dell’8 agosto 2008, riguardante “Modifica agli INDIRIZZI OPERATIVI di riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro”, in attuazione del D. Lgs. 297/2002;
- la D.G.R. n. 96 del 26 gennaio 2010, con la quale è stato confermato e approvato il testo nuovamente esaminato e parzialmente modificato del Titolo VI – degli “Indirizzi Operativi di Riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro in attuazione del D. Lgs. 298/2002”

B. Considerazioni generali in merito alle “categorie protette”

La legislazione vigente ha individuato alcune categorie di cittadini le quali sono state ritenute, in una concezione di diritto fondato sul principio della discriminante positiva, meritevoli di un trattamento particolare in relazione alla prospettiva del loro inserimento lavorativo sia presso i

datori di lavoro privati che presso la Pubblica Amministrazione (in seguito "maggiore protezione" o "maggiore tutela") rispetto a quello riconosciuto alla universalità dei cittadini, e che, per tale considerazione, sono comunemente denominate "categorie protette".

Oltre alle persone portatrici di disabilità, nei confronti delle quali è stato predisposto uno specifico ordinamento ispirato ai principi dell' "inserimento lavorativo obbligatorio mirato", quale quello sancito nella L. 12 marzo 1999, n. 68, l'ordinamento legislativo vigente ha individuato alcune altre categorie specifiche, nei confronti delle quali sono state attribuite particolari tutele di legge,

1. la prima categoria è individuata all'art. 18, della citata L. 12.03.1999, n. 68
2. la seconda categoria è quella prevista all'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Al fine di meglio inquadrare la materia giuridica a cui si fa riferimento, si ritiene opportuno premettere che la Legge 12.03.1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", rappresenta una sorta di legge quadro per quello che comunemente è detto "collocamento obbligatorio" e che in maniera più specifica è denominato "inserimento lavorativo mirato" delle persone con disabilità, realizzato con l'imposizione di un obbligo tassativo a carico di determinati datori di lavoro, nel mentre il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Fatta tale premessa, rimandando ad altro atto la trattazione delle categorie protette previste dall'articolo 35, 2° comma, del D. Lgs. 165/2001, si limita la considerazione alle sole "categorie protette" considerate dall'articolo 18 della cit. Legge 68/99, riportato testualmente in precedenza, si osserva quanto segue.

Dalla lettura attenta del testo di legge, si ricava – riteniamo chiaramente – la volontà del legislatore in relazione alla struttura complessiva della "maggiore tutela" che si intende apprestare a favore delle rispettive categorie protette, ma nel contempo si evidenziano alcuni punti critici che occorre acclarare al fine di pervenire, nell'azione del potere pubblico, alla compiuta applicazione delle prescrizioni legislative.

- A. in merito alle categorie protette destinatari delle prescrizioni legislative, si rileva che la categoria protetta rappresentata dall'art. 18 della L. 68/99 e destinataria/beneficiaria della "maggiore tutela" (in seguito "aventi titolo") è rappresentata da "coniugi superstiti e figli di persone decedute", ossia non da persone diversamente abili ma da persone normodotate che hanno stretto grado di parentela con le persone a causa delle quali è offerta la maggiore tutela, ;
- B. con riferimento alle situazioni che il legislatore ha ritenuto di prendere in considerazione come fonte per attribuire agli aventi titolo la "maggiore protezione", i testi di legge comparati tra loro così dispongono:
 1. L'art. 18, comma 2, L. 12.03.1999, n. 68 fa riferimento alle persone decedute in relazione alle seguenti cause di decesso:
 - a) deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio;
 - b) deceduti per aggravamento di tali cause (lavoro, guerra, servizio);
 - c) grandi invalidi per causa di guerra, servizio, lavoro;
 - d) profughi italiani rientrati;a tali categorie, la cit. Legge n. 407/1998, parlando di diritto al collocamento obbligatorio, aggiunge le seguenti ulteriori categorie:
 - a. i soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
 - b. il coniuge o i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi (per tali categorie le risorse

di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono un'attività lavorativa);

sempre con riferimento al collocamento obbligatorio, il comma 123 dell'art. 3, della L. 244/2007, prescrivendo che le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'art. 1, comma 2, della L. 407/1998 siano estese anche ad altre categorie introduce le seguenti categorie:

- orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

C. Quanto ai datori di lavoro a carico dei quali la legge impone l'obbligo dell'assunzione:

L'art. 18, comma 2, L. 12.03.1999, n. 68 – obbliga sia i datori di lavoro pubblici che quelli privati, aventi un numero di dipendenti maggiore di una determinato entità.

D. Rispetto alla natura della "protezione" accordata agli aventi titolo:

L'art. 18, L. n. 68/99 dispone una "quota di riserva" sul numero complessivo di dipendenti del datore di lavoro pubblico o privato soggetto all'obbligo dell'assunzione;

E. Rispetto all' "entità della maggiore protezione" accordata agli aventi titolo:

1. L'art. 18, c. 2, L. 12.03.1999, n. 68 - la percentuale della quota di riserva attribuita, che è pari a 1/100 ma comincia ad insistere già in capo ai datori di lavoro che abbiano più di cinquanta dipendenti, e in forza del calcolo delle frazioni delle centinaia, la seconda unità scatta a 151 dipendenti e così per la terza che interviene a 251 unità, e così via ;

F. Quanto alla procedura da seguire in relazione all'adempimento dell'obbligo dell'assunzione:

1. Per l'art. 18/ L. 68/99, le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'art. 7 (modalità delle assunzioni obbligatorie) della stessa L. 68/99, ossia , in estrema sintesi, "i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11, m. 1.", con le ulteriori specifiche per le richieste nominative.
2. le richieste sono nominative per i casi indicati dal secondo capoverso del comma 1, dell'art. 7.
3. i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22, comma 1, del d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

In questo contesto legislativo e normativo, nelle more dell'adozione di apposita disciplina ed al fine di risolvere adeguatamente e senza soluzione di continuità le problematiche di reperimento del personale in questione nelle PP.AA., in considerazione delle potestà attribuite alle Regioni nel titolo V, parte II della Costituzione, riformato con Legge cost/le n. 3/2001, sulla base inoltre della stessa esplicita previsione formulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.P.R. 442/2000, la Regione Basilicata adotta le seguenti

LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVO

che disciplinano, nell'ambito del collocamento obbligatorio, le procedure e modalità di assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione regionale e locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, legge 12

marzo 1999, n. 68 – limitatamente alla categoria A e alla categoria B.1. del CCNL del personale amministrativo del comparto Enti locali.

Art. 1 – Soggetti costituenti le categorie protette

La cit. Legge n. 407/1998, quali titolari del diritto al collocamento obbligatorio, considera le seguenti categorie:

- a. i soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, (*...chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di versione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia partecipato alla commissione degli atti medesimi ovvero a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale...*)
- b. il coniuge o i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi (per tali categorie le risorse di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono un'attività lavorativa).

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. 12.03.1999, n. 68, le categorie protette sono le seguenti:

figli e coniugi superstiti di:

- a) deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio;
- b) deceduti per aggravamento di tali cause (lavoro, guerra, servizio);
- c) grandi invalidi per causa di guerra, servizio, lavoro;
- d) profughi italiani rientrati.

Sempre con riferimento al collocamento obbligatorio, il comma 123 dell'art. 3, della L. 244/2007, prescrivendo che le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'art. 1, comma 2, della L. 407/1998 siano estese anche ad altre categorie introduce la seguente categoria:

- orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

I candidati dovranno possedere i requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego ed i requisiti specifici delle categorie protette, ex art. 18, comma 2, L.68/99, come di seguito descritti:

2.a. Requisiti generali di ammissione

1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea,
2. età non inferiore a 18 anni,
3. idoneità fisica all'impiego,
4. essere in regola in relazione agli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo,
5. assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti,
6. godimento dei diritti civili;
7. non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,
8. i cittadini degli Stati membri dell'U.E. devono possedere ai fini dell'accesso alla pubblica amministrazione i seguenti requisiti:
 - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza,

- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica,
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

2.b. requisiti specifici di ammissione

1. Residenza nella regione Basilicata,
2. titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media),
3. certificazione dello stato giuridico di appartenenza alle categorie protette, di cui all'art. 1, del presente documento;
4. regolare iscrizione, alla data di scadenza del relativo avviso di selezione, nell'elenco provinciale del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 18, comma 2, della citata L. n. 68/99.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare la traduzione del titolo autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana nonché la documentazione relativa all'equipollenza o quella relativa al riconoscimento accademico. In alternanza al decreto di equipollenza o di riconoscimento potrà essere presentata copia della richiesta degli stessi.

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

2.c. requisiti di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e diritto di preferenza a parità di titoli, (comunque riferiti alle categorie protette ex art. 18, L.68/99).

2.c.1., Nell'ambito e ad integrazione dei principi di cui al comma 4, art. 5, D.P.R. 487/1994, a parità di merito i titoli di preferenza sono:

- orfani dei caduti di guerra,
- orfani dei caduti per fatto di guerra,
- orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato, con precedenza – a parità di condizione - per il settore pubblico,
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti,
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra,
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato, con ulteriore precedenza per il settore pubblico,
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra,
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra,
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato,
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di due anni nell'amministrazione che ha indetto la selezione
- gli invalidi ed i mutilati civili.

2.c.2. A parità di merito e di titolo la precedenza è determinata

- dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno,
- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche,
- dalla minore età.

Art. 3 – Applicabilità della procedura di selezione

La procedura di selezione si applica soltanto nei casi di inserimenti lavorativi per posti di lavoro non superiore alla categoria funzionale B.1., corrispondenti alla pregressa IV categoria funzionale dei CCNL degli Enti locali

Art. 4 – La procedura di reperibilità

La procedura di reperibilità prevista dall'art. 34-bis, non si applica nel caso di selezione per l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette.

Art. 5 – La procedura di selezione. Categorie protette ex art. 18, L. 68/99.

Nel merito si applicano gli adempimenti previsti, per quanto pertinenti, dal titolo VI – Collocamento obbligatorio L. 68/99 – degli Indirizzi operativi di riforma del sistema pubblico di mediazione tra domande ed offerta di lavoro in attuazione del D. Lgs. 287/2002, approvato con D.G.R. n. 96 del 26 gennaio 2010, che di seguito si riportano con le opportune integrazioni e modifiche.

5.1. La P.A. interessata ad assumere con la procedura di selezione deve trasmettere la richiesta di avviamento a selezione alle competenti strutture organizzative delle Province di Potenza e Matera e, nei casi in cui siano interessate entrambe le province, al competente Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata. Le richieste di avviamento a selezione di competenza provinciale devono essere comunque trasmesse da parte delle province all'Ufficio Lavoro e Territorio – Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport, della Regione Basilicata, unitamente agli Avvisi pubblici.

5.2. La richiesta deve contenere:

1. numero dei posti,
2. sede di lavoro,
3. tipologia contrattuale (tempo indeterminato, tempo pieno, tempo parziale),
4. la qualifica e il livello retributivo di assegnazione,
5. eventuali requisiti professionali richiesti,
6. modalità di svolgimento delle prove di selezione.

5.3. In attuazione del principio di cui al comma 5, art. 9, della L. n. 68/99, l'avviso pubblico, di cui alla precedente richiesta, può essere definitivo anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori, e può essere rivolto solo a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, e con graduatoria limitata agli stessi candidati.

5.4. Per le richieste di ambito provinciale, i Servizi competenti delle Province e, per le richieste di ambito sovraprovinciale, il competente Ufficio della Regione procederanno alla pubblicazione di apposito Avviso pubblico per l'avviamento a selezione delle categorie protette di cui trattasi, secondo il modello di Avviso pubblico innanzi citato.

5.4. Le Province dovranno inviare alla Regione Basilicata – Ufficio Lavoro e Territorio del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport – copia delle richieste e dell'Avviso Pubblico, nei casi in cui trattasi di atti di competenza provinciale.

5.5. In ossequio alle norme concernenti le procedure di evidenza pubblica nelle già richiamate disposizioni legislative, l'Avviso viene pubblicato, oltre che sugli albi dei rispettivi Enti, nei siti delle Province e della Regione, e la Regione Basilicata provvederà a pubblicizzare e sul proprio sito istituzionale anche l'Avviso Pubblico ricevuto dalle Province. La Regione pubblicherà gli Avvisi

pubblici di propria competenza, oltre che sul B.U.R. anche negli altri canali di comunicazione di propria competenza.

5.6. Per le richieste delle PP.AA. che dovranno ricoprire posti per i quali si richiedono altre alla scuola dell'obbligo anche una specifica professionalità, sarà predisposto e pubblicato apposito Avviso Pubblico. Le istanze per gli avviamenti a tempo indeterminato dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data di pubblicazione dell'A.P..

5.7. Nel caso le richieste riguardino entrambe le Province, i Servizi competenti dovranno inviare alla Regione Basilicata – Ufficio lavoro e Territorio del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sporto – le graduatorie provinciali che saranno integrate in una graduatoria unica regionale, da utilizzare per l'iter previsto ai punti successivi.

5.8. Le graduatorie relative agli Avvisi Pubblici di avviamento a selezione per le categorie protette saranno formulate con le modalità di seguito descritte, in relazione ai criteri seguenti e al calcolo susseguente:

- a) carico di famiglia
- b) reddito
- c) disoccupazione

*a) carico i famiglia
(come per la compilazione della denuncia dei redditi)*

<i>familiari a carico</i>	<i>Punti</i>	<i>Note</i>
<i>nucleo monoparentale con figli a carico</i>	5	<i>Nucleo con un solo genitore: ragazze madri o ragazzi padri, vedove/i, separati/e con sentenza</i>
<i>coniuge o convivente more uxorio</i>	5	<i>Il coniuge o convivente more uxorio, non ha reddito</i>
<i>figli a carico</i>	2 <i>(per ogni figlio)</i>	<i>Il carico di famiglia è autocertificato da colui che presenta la domanda di inserimento in graduatoria, contestualmente alla presentazione della stessa, e deve essere riferito alla situazione familiare in essere a tale data. Il punteggio per il carico di famiglia è attribuito prendendo in considerazione la composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria. Disabili ai sensi della Legge n. 68/99.</i>
<i>figli a carico con coniuge o convivente occupato</i>	1 <i>(per ogni figlio)</i>	
<i>figli disabili a carico</i>	3 <i>(per ogni figlio)</i>	
<i>Presenza nel nucleo familiare di individui con invalidità al 100% o grave handicap</i>	1 <i>(per ogni soggetto)</i>	<i>Per disabile a carico si intende la presenza nel nucleo familiare di individui con invalidità al 100 per 100 o grave handicap accertato con le modalità di cui alla Legge N. 104/1992 e certificato dalla Commissione prevista dall'art. 1 della Legge n. 295/1990.</i>
<i>altri familiari</i>	0,50	<i>Regolarmente certificati o risultanti dall'ISEE (*)</i>

(*) La certificazione ISEE da presentare sarà la più recente in corso di validità all'atto della pubblicazione dell'avviso pubblico

<i>b) reddito</i>					
<i>tabella reddito</i>					
<i>euro</i>		<i>punteggio</i>	<i>euro</i>		<i>punteggio</i>
	fino a 1000,00	0	10.001,00	11.000,00	10
1001,00	2.000,00	1	11.001,00	12.000,00	11
2001,00	3.000,00	2	12.001,00	13.000,00	12
3.001,00	4.000,00	3	13.001,00	14.000,00	13
4.001,00	5.000,00	4	14.001,00	15.000,00	14
5.001,00	6.000,00	5	15.001,00	16.000,00	15
6.001,00	7.000,00	6	16.001,00	17.000,00	16
7.001,00	8.000,00	7	17.001,00	18.000,00	17
8.001,00	9.000,00	8	18.001,00	19.000,00	18
9.001,00	10.000,00	9	19.000,00	20.000,00	19
			<i>Oltre 20.001,00</i>		20

<i>c) disoccupazione</i>
n. 1 punto per ogni anno di disoccupazione o frazione di mesi superiore a sei certificati dal Centro per l'Impiego competente per territorio

CALCOLO

$$\text{Punteggio iniziale } 100 + a) \text{ carico famiglia} + c) \text{ disoccupazione} - b) \text{ reddito} = \text{Punteggio Totale}$$

5.9. Alla Commissione di selezione, ai sensi dei principi dettati dalla lett. e), comma 3, art. 35, D. Lgs. 165/2001 potrà partecipare n. 1 componente designato rispettivamente dai competenti uffici della Regione, dalla Provincia interessata, dalla Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro e dell'Amministrazione assumente, con funzione di presidente, in cui voto prevale in caso di parità. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni relative al profilo richiesto e non a valutazioni di carattere comparativo.

Art. 6 – Modalità della prova di selezione

6.1. La prova selettiva, che non comporterà valutazione comparativa, sarà tesa ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale richiesto nell'Avviso Pubblico.

6.2. Ai fini di tale accertamento, la selezione potrà essere articolata in una sola prova, sotto forma di colloquio orale, a carattere motivazionale-attitudinale, teso anche ad approfondire le conoscenze ed esperienze professionali del candidato, e, ove ritenuto necessario, anche in una prova pratico-attitudinale in ordine al profilo da ricoprire.

6.3. A sostenere la prova, che – si sottolinea – non ha valore comparativo, viene chiamato un numero pari al numero dei posti da coprire come indicati nell'Avviso Pubblico.

6.4. Nel caso in cui non dovesse essere coperto tale numero di posti da altrettanti candidati idonei, si procederà a scorrere la graduatoria, chiamando alla prova un numero pari al restante numero di posti da coprire.

6.5. Al fine di accelerare le procedure di selezione con un più tempestivo scorrimento della graduatoria è facoltà della Commissione di determinare una diversa modalità di convocazione dei concorrenti nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la richiesta di un numero anche maggiore dei candidati da esaminare.

6.6 In caso di esito positivo, la P.A. potrà procedere all'assunzione dandone comunicazione ai competenti uffici della Provincia interessata e della Regione, In caso negativo la P.A. dovrà comunicare la circostanza ai suddetti uffici competenti per l'adozione degli adempimenti di competenze, per una eventuale riapertura degli Avvisi pubblici, nel caso di esaurimento della graduatoria.